

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019, sono stati approvati il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dal Decreto fiscale collegato (D.L. n. 119/2018), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La domanda per aderire alla definizione agevolata deve essere presentata, in via telematica, entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.

SISMA BONUS

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 19 febbraio 2019

Con la Risposta a interpello n. 61 del 19 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle detrazioni previste per il Sisma bonus nell'ipotesi di un immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per il quale si è beneficiato di contributi unicamente finalizzati a coprire gli oneri sostenuti per il ripristino dell'immobile danneggiato.

A tal proposito, l'Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire del Sisma bonus in quanto l'accesso all'agevolazione non è precluso dal fatto che i contribuenti abbiano, in precedenza, beneficiato di contributi unicamente finalizzati a garantire la copertura degli oneri sostenuti per la riparazione dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici.



SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – ALIQUOTA IVA

Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019

Con il Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande che si distingue rispetto alla mera cessione dei medesimi beni. Infatti, mentre alla cessione di alimenti e bevande l'aliquota Iva da applicare varia in funzione della singola tipologia di bene alimentare venduto, alla somministrazione di alimenti e bevande è applicabile l'Iva agevolata del 10%. Questo perché il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi, caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare".



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019 sono stati forniti ulteriori chiarimenti, di seguito riportati, in merito alla fatturazione elettronica per un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia.

1. L'Agenzia ricorda che, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche oppure di effettuare il cosiddetto "esterometro".
2. Un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.
3. L'Amministrazione finanziaria fa presente che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione Iva, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
4. Con la locuzione "copia cartacea della fattura" si deve intendere un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

L'Agenzia fa presente che i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO O L'ADATTAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 1° marzo

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità per fruire del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati.


Come noto, il suddetto bonus è stato introdotto per agevolare i contribuenti al passaggio alla nuova procedura di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, per tutti gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate e, anticipatamente, dal 1° luglio 2019 per quelli con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è fruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Con il Provvedimento in esame, l'Agenzia stabilisce che il credito, utilizzabile soltanto in compensazione tramite F24, è fruibile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire mediante uno strumento di pagamento tracciabile (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera).

Per l'utilizzo del credito in argomento, con successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il seguente codice tributo: "6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".



PROROGA SCADENZA DELLO "SPESOMETRO" E DELL'"ESTEROMETRO"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che modifica i termini per la trasmissione dei dati relativi a **spesometro, esterometro e comunicazioni delle liquidazioni IVA**. In particolare, viene disposta la proroga, dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, per:

- › le comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018;
- › le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (esterometro).

Il DPCM in parola, inoltre, dispone la proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018. La scadenza, inizialmente fissata al 28 febbraio, è stata modificata al 10 aprile 2019.

Infine, viene prorogato al 16 maggio 2019 (la scadenza era inizialmente fissata al 16 aprile 2019), il termine entro il quale deve essere versata l'IVA da parte dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. In tal caso, va applicata una maggiorazione pari allo 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo. I dati inerenti alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 possono essere trasmessi dai suindicati soggetti entro il 31 maggio 2019.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 72 dell'8 marzo 2019

Con la Risposta n. 72 dell'8 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ovvero l'agevolazione per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo commisurata alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nell'interpello si chiedeva se fosse possibile la cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ad altra società di capitali.

L'Agenzia risponde negativamente in quanto l'art. 1260 c.c., secondo cui il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, non è richiamato dalla disciplina del credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

L'Amministrazione finanziaria prosegue precisando che il trasferimento della titolarità è ammissibile solo nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati (ad esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale, scissione).

